



Ordine degli Avvocati di Chieti

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CHIETI e DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

1. Premessa Il presente documento disciplina le modalità di formazione e tenuta dell'Elenco degli Avvocati (in seguito "**Elenco**") dell'Ordine degli Avvocati di Chieti (in seguito "**Ordine**"), per l'affidamento di incarichi di assistenza e patrocinio legale in favore dell'Ordine degli Avvocati di Chieti e dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Chieti e detta i criteri generali per il conferimento degli incarichi ai suddetti legali.

Il rapporto tra i Professionisti e l'Ordine degli Avvocati è regolato dalle seguenti norme.

Il presente avviso potrà subire modifiche al fine di recepire provenienti dalla legislazione nazionale ed europea.

2. Elenco dei Professionisti

L'Ordine pubblica il presente avviso al fine di individuare professionisti cui affidare gli specifici incarichi di difesa in giudizio nel rispetto dei principi di rotazione, economicità ed efficacia.

L'Elenco ha validità triennale.

L'Ordine si riserva, previa comunicazione ai Professionisti ammessi, di prorogarne la durata e/o di ridurre la validità temporale del predetto Elenco ove addivenisse alla decisione di adottare modalità alternative per l'assistenza legale.

L'Ordine si riserva, altresì, per tutto il periodo di durata dell'Elenco, di modificare le Condizioni Generali tenendo conto del primo periodo di sperimentazione.

3. Manifestazione di interesse

Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, i singoli Professionisti interessati dovranno presentare una manifestazione di interesse sottoscritta digitalmente che dovrà contenere, tra le altre, le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

- a) data e numero di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- b) regolarità con l'iscrizione alla Cassa Forense, nonché con il versamento dei relativi contributi e della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- c) insussistenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
- d) di non avere rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti e dell'Organismo di Mediazione;
- e) di essere a conoscenza del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ordine pubblicato sul sito dell'Ordine;
- f) di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nell'ultimo triennio;



Ordine degli Avvocati di Chieti

- g) di impegnarsi a comunicare qualsivoglia situazione di incompatibilità, conflitto di interessi e inopportunità, anche sopravvenuta, a patrocinare o svolgere prestazioni nell'interesse dell'Ordine in relazione al singolo incarico affidato;
- h) di impegnarsi a produrre, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di ammissione all'Elenco, copia di valida ed efficace Polizza di "responsabilità civile professionale", obbligatoria ai sensi dell'art. 12 delle L. 247/2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", avente durata almeno annuale;

4. Modalità e termini di presentazione della "Manifestazione di interesse"

La "Manifestazione di interesse" dovrà essere inviata, via posta elettronica certificata all'indirizzo ord.chieti@legalmail.it entro il termine perentorio del **31.03.2022**.

L'inserimento dei Professionisti nell'Elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa del Professionista in ordine a eventuali conferimenti di incarichi né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'Ordine.

5. Ammissione all'Elenco

L'Ordine, all'esito dell'esame delle "Manifestazioni di interesse", procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco dei Professionisti ammessi all'Elenco.

6. Sospensione dall'Elenco

L'Ordine si riserva di sospendere l'iscrizione dall'Elenco il Professionista in relazione al quale sia insorta una qualsiasi situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi nei confronti dell'Ordine, o l'applicazione di un provvedimento disciplinare di natura interdittiva relativo all'esercizio della professione forense.

La sospensione verrà meno decorsi sei mesi dalla cessazione della situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi (e, quindi, a titolo esemplificativo, decorsi sei mesi dalla definizione del giudizio che ha visto impegnato il Professionista contro l'Ordine). Nel caso di provvedimento disciplinare di natura interdittiva relativo all'esercizio della professione forense, la sospensione viene meno alla scadenza della sanzione disciplinare comminata.

7. Cancellazione dall'Elenco

L'Ordine si riserva di procedere alla cancellazione dell'iscrizione del Professionista dall'Elenco a fronte dell'inosservanza anche di uno solo dei seguenti obblighi, in relazione a:

- a) riservatezza e segreto professionale;
- b) trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) rispetto delle disposizioni che regolano la responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nonché delle norme del Codice deontologico forense e del PTPC dell'Ordine;
- d) presupposti per l'assunzione dell'incarico e relative comunicazioni;
- e) corretto adempimento delle prestazioni professionali secondo la diligenza richiesta nello svolgimento dell'incarico;
- f) reiterata mancata accettazione o rinuncia all'incarico senza giustificato motivo;
- g) perdita dei requisiti minimi per l'iscrizione all'Elenco (es. radiazione albo);

In presenza di una delle surrichiamate cause di cancellazione, l'Ordine invia apposita comunicazione all'interessato. Nella comunicazione viene dato conto dell'intenzione di procedere



Ordine degli Avvocati di Chieti

alla cancellazione e della facoltà, da parte del Professionista, di far pervenire le proprie osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette osservazioni, l'Ordine procede alla cancellazione con propria determinazione.

Il professionista potrà, inoltre, richiedere in ogni momento la cancellazione volontaria dall'Elenco.

In seguito alla richiesta di cancellazione volontaria, l'Ordine provvede alla cancellazione con propria determinazione.

In tutti i casi che precedono, ogni comunicazione viene effettuata dall'Ordine all'interessato mediante posta elettronica certificata.

8. Criteri di affidamento degli incarichi professionali

Gli incarichi verranno affidati dall'Ordine al Professionista mediante apposito confronto competitivo a cui verranno invitati due o più Professionisti selezionati dall'Elenco, garantendo – in linea generale – i principi di rotazione, economicità ed efficacia.

Si rappresenta che nell'ipotesi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, l'incarico potrà essere conferito con affidamento diretto al Professionista individuato per il giudizio "principale" avente il medesimo oggetto.

Altresi, in presenza di incarichi riguardanti questioni giuridiche di particolare rilevanza strategica per l'Ordine, ovvero nell'ipotesi in cui sussistano particolari esigenze di urgenza determinata dai tempi entro i quali è necessario affidare l'incarico, si procederà con un affidamento diretto e motivato ad un professionista presente nell'Elenco.

In sede di formalizzazione del primo incarico i professionisti rilasciano apposita dichiarazione in cui dichiarano di non incorrere in alcuna situazione che possa configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi con l'Ordine, e si impegnano a comunicare tempestivamente all'Ordine ogni e qualsivoglia mutamento della situazione dichiarata, che dovesse intervenire nel corso della durata dell'incarico e, infine, di rispettare gli obblighi in materia di riservatezza, anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'Ordine.

9. Il singolo confronto competitivo

I Professionisti verranno invitati – con apposita comunicazione inoltrata via posta elettronica certificata contenente gli elementi essenziali dell'affare da trattare – a presentare un'offerta di importo inferiore a quella base della proposta di incarico professionale, fissata nella comunicazione medesima.

L'offerta dovrà essere presentata entro il termine perentorio indicato nella comunicazione, pena l'inammissibilità dell'offerta medesima.

In caso di parità di importo tra due o più offerte, l'incarico verrà conferito al Professionista la cui offerta sarà pervenuta prima dal punto di vista temporale.

Le offerte, incomplete o, comunque, carenti di elementi essenziali, sono inammissibili e non saranno prese in considerazione.

In ogni caso, il Professionista è tenuto a comunicare all'Ordine, entro il medesimo termine, la sussistenza di ipotesi, anche solo potenziali, di conflitto di interessi, inconferibilità, incompatibilità e, conseguentemente, a non presentare offerta al ricorrere delle predette ipotesi.

Nel caso in cui il professionista non intenda, comunque, presentare offerta per motivi diversi dalle predette ipotesi di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto d'interessi, il medesimo è tenuto a fornire adeguata motivazione.



Ordine degli Avvocati di Chieti

Rimane inteso che l'Ordine si riserva di riaprire il confronto competitivo ove ritenga che, a seguito del venir meno di uno o più Professionisti "concorrenti" non sia garantita un'adeguata competizione.

Il Consigliere Segretario
(Avv. Amalia Schiazza)

Il Presidente
(Avv. Goffredo Tatozzi)

Il presente avviso è stato approvato in via definitiva con Delibera del Consiglio dell'Ordine in data 10 febbraio 2022.